



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. GIUSEPPE ALOISIO	Presidente
dott. ROMEO PALMA	Consigliere
dott. VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott. SALVATORE CHIAZZESE	Consigliere
dott. GUIDO PETRIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 129/A/2021

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **6313** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Sicilia avverso:

Fazio Maria Giuseppa (c.f. FZAMGS70A50B660B, partita I.V.A. 00642220867), nata a Capizzi (ME) il 10.1.1970, residente a Cerami (EN), in via Cicerone, n.14, difesa dall'avv. Antonino Mancuso (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via K. Marx, n.2, Troina),

Pirrello Luigi (c.f. PRRLGU65E15C480H), nato a Cerami (EN) il 15.5.1965, ivi residente in via Kennedy, n.3, difeso dall'avv. Agostino Mongioj (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in corso Roma, n.106, Cerami),

al fine d'ottenere la riforma della sentenza n.613/2019, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 1.8.2019;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 13 aprile 2021 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Luigia Licastro e gli avvocati Mancuso per la Fazio e Mongioj per il Pirrello.

FATTO

Con la sentenza n.613/2019 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana s'è pronunciata sulla domanda giudiziale con cui la Procura regionale aveva chiesto la condanna di Fazio Maria Giuseppa (titolare di azienda agricola con sede in Cerami, partita I.V.A. 00642220867) e di Pirrello Luigi (titolare del Centro di Assistenza Agricola "Liberi Agricoltori s.r.l.", con sede in Cerami), a risarcire, in solido tra loro, il danno, quantificato in complessivi € 539.266,83, dolosamente cagionato all'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per effetto dell'illecita percezione da parte della Fazio, in ciò coadiuvata dal Pirrello (che, oltre ad essere il titolare del C.A.A., che aveva curato la tenuta del fascicolo aziendale nonché la predisposizione e l'inoltro all'A.G.E.A. delle varie domande, era anche marito della medesima Fazio), dei contributi agricoli di seguito elencati.

DOMANDA "UNICA"

Campagna 2005- Anno Finanziario 2006: importo di € 17.613,84, a

seguito della domanda n. 50803506141 del 10.5.2005; superficie totale aziendale dichiarata: Ha 54,78;

Campagna 2006- Anno Finanziario 2007: importo di € 37.601,18, a seguito della domanda n. 60802220131 del 13.6.2006; superficie totale aziendale dichiarata: Ha 54,01;

Campagna 2007- Anno Finanziario 2008: importo di € 38.545,09, a seguito della domanda n. 70811803975 del 14.5.2007; superficie totale aziendale dichiarata: Ha 54,59;

Campagna 2008- Anno Finanziario 2009: importo di € 41.587,85, a seguito della domanda n. 80808084893 del 10.5.2008; superficie totale aziendale dichiarata: Ha 53,16;

Campagna 2009- Anno Finanziario 2010: importo di € 41.047,14, a seguito della domanda n. 90816287602 del 15.5.2009; superficie totale aziendale dichiarata: Ha 54,89;

Campagna 2010- Anno Finanziario 2011: importo di € 39.165,39, a seguito della domanda n. 00811181437 dell'8.5.2010; superficie totale aziendale dichiarata: Ha 55,39;

Campagna 2011- Anno Finanziario 2012: importo di € 38.743,67, a seguito della domanda n. 10810766641 del 4.5.2011; superficie totale aziendale dichiarata: Ha 55,87;

Campagna 2012- Anno Finanziario 2013: importo di € 44.067,83, a seguito della domanda n. 20808755845 del 2.4.2013; superficie totale aziendale dichiarata: Ha 58,45;

Campagna 2013- Anno Finanziario 2014: importo di € 42.322,20, a seguito della domanda n. 30805464697 del 30.4.2013; superficie

totale aziendale dichiarata: Ha 56,83.

“BIOLOGICO”

Bando 2005-2009

Domanda iniziale per il 2005: importo di € 20.471,11, associato alla richiesta n. 54790359688 dell'11.7.2005; superficie totale dichiarata: Ha 54,33;

domanda di conferma per il 2006 n. 64790403329 del 26.5.2006: importo di € 26.843,65, associato alla richiesta n. 54790359688 dell'11.7.2005; superficie totale dichiarata: Ha 54,88;

domanda di conferma per il 2007 n. 74710300414 del 9.7.2007: importo di € 25.727,57, associato alla richiesta n. 54790359688 dell'11.7.2005; superficie totale dichiarata: Ha 53,39;

domanda di conferma per il 2008 n. 84710624804 del 27.6.2008: importo di € 26.093,45, associato alla richiesta n. 54790359688 dell'11.7.2005; superficie totale dichiarata: Ha 53,84;

domanda di conferma per il 2009 n. 94710384440 del 25.6.2009: importo di € 24.324,60, associato alla richiesta n. 54790359688 dell'11.7.2005; superficie totale dichiarata: Ha 53,66.

Bando 2013-2017

Domanda iniziale per il 2013: importo di € 14.267,41, associato alla richiesta n. 34710105023 del 27.2.2013; superficie totale dichiarata: Ha 56,82;

domanda di conferma per il 2014 n. 44715059885 del 20.4.2014: importo di € 13.749,69, associato alla richiesta n. 34710105023 del 27.2.2013; superficie totale dichiarata: Ha 56,83.

“INDENNITA’ COMPENSATIVA”Bando 2008-2012

Domanda iniziale per il 2008: importo di € 7.701,60, associato alla richiesta n. 84740362201 del 13.5.2008; superficie totale dichiarata: Ha 38,52;

domanda di conferma per il 2009 n. 94740375285 del 15.5.2009: importo di € 7.950,00, associato alla richiesta n. 84740362201 del 13.5.2008; superficie totale dichiarata: Ha 39,75;

domanda di conferma per il 2010 n. 04740410834 del 15.5.2010: importo di € 9.678,00, associato alla richiesta n. 84740362201 del 13.5.2008; superficie totale dichiarata: Ha 48,45;

domanda di conferma per il 2011 n. 14740889317 del 3.5.2011: importo di € 10.883,02, associato alla richiesta n. 84740362201 del 13.5.2008; superficie totale dichiarata: Ha 55,89;

domanda di conferma per il 2012 n. 24740111620 del 13.5.2012: importo di € 10.882,54, associato alla richiesta n. 84740362201 del 13.5.2008; superficie totale dichiarata Ha 55,88.

A tal proposito, va rammentato che la Procura regionale s’era basata sulle relazioni delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Nicosia, da cui si desumeva che la Fazio, con l’ausilio del Pirrello (titolare del Centro di Assistenza Agricola, di cui ella s’era avvalsa), aveva chiesto ed ottenuto l’erogazione dei contributi sopra specificati, indicando nelle relative domande annualmente inoltrate all’A.G.E.A., oltre che fondi rustici di cui aveva la proprietà o la legittima conduzione, anche vari appezzamenti di terreno di cui non

aveva, invece, la giuridica disponibilità.

In particolare, era stato riscontrato che:

in taluni casi i relativi proprietari erano deceduti anteriormente alla presunta stipula dei contratti d'affitto;

in altri casi i proprietari avevano dichiarato di non aver mai concesso in affitto i loro fondi alla Fazio, disconoscendo, altresì, le firme apposte sui contratti apparentemente con essa stipulati;

tra i terreni ricompresi nella compagine aziendale della Fazio erano stati inseriti anche vari appezzamenti, che erano indicati come appartenenti al di lei coniuge Pirrello, sulla scorta di una mera affermazione di maturata usucapione ventennale, mai accertata giudizialmente, nonché in carenza di qualsiasi altra valida documentazione comprovante la legittima acquisizione del titolo di proprietà da parte del medesimo Pirrello.

In tale contesto, era stato, pertanto, avviato un procedimento penale a carico della Fazio dinanzi al Tribunale di Enna.

Considerato, dunque, che la Fazio aveva predisposto ed utilizzato, con la fattiva complicità del Pirrello, false attestazioni nonché documentazione artefatta relativamente a presunti contratti d'affitto o di conduzione di terreni, la cui estensione complessiva era superiore allo 0,5% della superficie determinata, risultante nelle domande di contributo, o, comunque, ad un ettaro, la Procura aveva contestato alla medesima la formulazione di "dichiarazioni eccessive intenzionali", suscettibili di determinare, in base alle disposizioni comunitarie, di volta in volta, vigenti (dapprima l'art. 53 del Reg. CE

n.796/2004 e poi l'art. 60 del Reg. CE n.1122/2009), la perdita integrale dei contributi annuali indebitamente percepiti e, quindi, l'insorgenza dell'obbligo di restituirli all'Amministrazione.

Per quanto riguarda il Pirrello, la Procura aveva ravvisato un suo ruolo di notevole rilevanza nell'ideazione e nell'attuazione della trama fraudolenta, sia in quanto titolare del C.A.A. (e, quindi, avente la qualità di "incaricato di un pubblico servizio"), che aveva curato l'elaborazione e l'inoltro delle pratiche della Fazio per ottenere i contributi, sia per aver fornito alla medesima, al fine dell'inserimento nella compagine aziendale, cui venivano rapportate le richieste di corresponsione dei contributi agricoli, i dati di taluni terreni, che egli asseriva, senza validi riscontri probatori, d'aver usucapito e, quindi, dato in uso alla moglie, esercente l'attività d'imprenditrice agricola.

* * * * *

Con la sentenza n.613/2019 la Sezione di primo grado, dopo aver illustrato la normativa di riferimento ed aver rigettato talune istanze (tra cui quella di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa, in attesa della definizione del procedimento penale ancora pendente) ed eccezioni preliminari (come quella di prescrizione) formulate dai convenuti, ha assolto, nel merito, la Fazio ed il Pirrello dalle contestazioni loro rivolte dal P.M.

In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto condivisibili le tesi difensive con cui i convenuti avevano inteso dimostrare che dovevano ritenersi prive di fondamento le affermazioni della Guardia di Finanza, recepite dalla Procura, secondo cui la Fazio non avrebbe

effettivamente avuto la giuridica disponibilità di vari fondi rustici, ricompresi nelle domande inoltrate all'A.G.E.A. per ottenere la corresponsione dei contributi agricoli.

In sostanza, il Giudice di primo grado ha sostenuto che:

anche ammettendosi che fossero stati utilizzati documenti materialmente o ideologicamente falsi, non erano, tuttavia, ravvisabili danni concretamente cagionati dalla Fazio all'A.G.E.A. per effetto dell'indebita percezione di contributi agricoli, dato che poteva ritenersi verosimilmente che i terreni in contestazione sarebbero stati, comunque, nella sua disponibilità;

conseguentemente, non poteva neppure ipotizzarsi un contributo concausale imputabile al Pirrello, il cui ruolo nella vicenda sarebbe stato, peraltro, delineato dalla Procura in maniera generica e senza individuazione di specifici parametri normativi di riferimento.

* * * * *

Avverso la sentenza n.613/2019 ha proposto appello la Procura regionale, contestando il complessivo percorso motivazionale che aveva condotto il Giudice di primo grado al proscioglimento della Fazio e del Pirrello.

A tal proposito, il P.M. ha, in primo luogo, stigmatizzato l'incoerenza dell'affermazione, secondo cui non veniva ad assumere significativa rilevanza il fatto che la Fazio, nel richiedere l'erogazione dei contributi agricoli, avesse predisposto ed utilizzato documentazione falsa, potendo ritenersi sufficiente la circostanza che ella avesse, comunque, addotto nel corso del giudizio elementi da cui potersi, in

qualche modo, presumere la concreta disponibilità degli appezzamenti di terreno oggetto delle contestazioni.

In secondo luogo, il P.M. ha evidenziato l'incongruità della tesi del Giudice di primo grado, secondo cui potevano ritenersi plausibili le affermazioni in ordine all'avvenuta usucapione, da parte del Pirrello (che ne avrebbe poi attribuito la disponibilità alla moglie), di alcuni fondi rustici intestati ad altri soggetti, pur in carenza di dichiarazioni giudiziali nonchè di qualsiasi ulteriore valida documentazione probatoria in proposito.

Proseguendo nell'esposizione delle proprie doglianze, il P.M. ha ribadito, facendo riferimento alle singole particelle di terreno oggetto di contestazione, l'insussistenza di validi titoli giuridici di disponibilità in capo alla Fazio, le cui tesi difensive sarebbero state sovente caratterizzate da genericità e pretestuosità, ed ha, inoltre, rimarcato la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rilasciate, dopo l'instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa a carico della Fazio e del Pirrello, da taluni proprietari che, pur confermando la falsità delle loro sottoscrizioni, apparentemente apposte sui contratti d'affitto adottati dalla Fazio, avevano riferito che i fondi rustici sarebbero stati, comunque, nella sua effettiva disponibilità.

Sulla scorta di tali elementi, la Procura ha, quindi, sottolineato che la Fazio, nel richiedere le erogazioni dei contributi, aveva reso "dichiarazioni eccessive intenzionali", le quali, essendo stati superati i "limiti di tollerabilità" (differenza tra la "superficie dichiarata" e quella "determinata" superiore allo 0,5% o ad un ettaro), erano suscettibili di

comportare, in base alle disposizioni comunitarie, di volta in volta, vigenti (dapprima l'art. 53 del Reg. CE n.796/2004 e poi l'art. 60 del Reg. CE n.1122/2009), la perdita integrale dei contributi annuali indebitamente percepiti e, quindi, l'obbligo di restituirli all'Amministrazione.

Per quanto riguarda il Pirrello, la Procura ha ribadito che il medesimo aveva assunto un ruolo di notevole rilevanza nell'ideazione e nell'attuazione della trama fraudolenta, sia in quanto titolare del C.A.A. (e, quindi, avente la qualità di "incaricato di un pubblico servizio", tenuto a rispettare i correlativi obblighi di legge), che aveva curato le pratiche della Fazio, sia per aver fornito alla medesima, al fine dell'inserimento nella compagine aziendale, cui venivano rapportate le richieste di corresponsione dei contributi agricoli, i dati di vari terreni che egli asseriva, senza validi riscontri probatori, d'aver usucapito e, quindi, messo a disposizione della moglie, esercente l'attività d'imprenditrice agricola.

Conclusivamente, il P.M. ha insistito affinché, previo annullamento della sentenza di primo grado, la Fazio ed il Pirrello siano condannati, in solido tra loro, a pagare all'A.G.E.A. la somma di € 539.166,83, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.

* * * * *

La Fazio s'è costituita in giudizio con il patrocinio dell'avv. Mancuso, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Procura.

A tal proposito, la medesima ha affermato che, a prescindere dalle argomentazioni prospettate dal P.M. in ordine all'asserita falsità di

vari documenti (contratti di affitto, dichiarazioni ecc.) da lei utilizzati, il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto attendibili gli elementi che ella aveva addotto per dimostrare di aver avuto, comunque, l'effettiva disponibilità dei vari appezzamenti di terreno oggetto di contestazione.

La Fazio ha, altresì, sostenuto che, anche nell'ipotesi in cui fossero effettivamente ravvisabili taluni anomali discostamenti tra le superfici di terreno complessivamente dichiarate nelle varie domande inoltrate e le superfici ammissibili a contributo, ella sarebbe stata, comunque, in possesso di una quantità di "titoli" più che sufficiente, in base al loro valore, ad assicurarle il diritto alla percezione delle somme che le erano state annualmente versate dall'A.G.E.A.

In altri termini, la circostanza relativa all'indicazione nelle domande annuali di vari appezzamenti di terreno, di cui, secondo la Procura, la Fazio non avrebbe avuto la giuridica disponibilità, non avrebbe concretamente inficiato la percezione da parte della medesima dei contributi agricoli, dato che l'A.G.E.A. avrebbe, comunque, quantificato le somme annualmente corrisposte esclusivamente sulla base del numero e del valore dei "titoli" già riscontrati come da essa validamente posseduti.

Nel ribadire le argomentazioni, già esposte in primo grado (con l'ausilio di una relazione tecnica, redatta dal dott. Steccato Vattumè Pippo), finalizzate a dimostrare l'effettiva disponibilità di ciascuno dei terreni in contestazione, la Fazio ha, tra l'altro, evidenziato che non vi sarebbero validi elementi per dubitare del fatto che taluni fondi, da lei

inseriti nelle domande per la concessione dei contributi, fossero stati realmente oggetto di usucapione da parte del proprio coniuge Pirrello Luigi o del di lui defunto padre Pirrello Ezio.

Sulla scorta di tali elementi, la Fazio ha, conclusivamente, chiesto la conferma della pronunzia d'assoluzione emessa in suo favore dal Giudice di primo grado.

In via subordinata e residuale, la medesima ha invocato l'applicabilità di quanto disposto dal D.M. n.1922/2015.

* * * * *

A sua volta, il Pirrello s'è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Mongioj, chiedendo anch'egli il rigetto dell'appello proposto dalla Procura.

Preliminarmente, il Pirrello ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, in quanto sarebbe priva di giuridico fondamento nonchè di adeguati riscontri probatori la tesi della Procura, secondo cui egli, in qualità di titolare del Centro di Assistenza Agricola "Liberi Agricoltori s.r.l.", con sede in Cerami, cui la moglie Fazio Maria Giuseppa s'era rivolta per essere assistita nella predisposizione e nell'inoltro all'A.G.E.A. delle domande di concessione dei contributi agricoli, avrebbe contribuito all'ideazione ed alla realizzazione della trama fraudolenta, finalizzata a far percepire alla Fazio somme indebite.

A tal proposito, il Pirrello ha sostenuto che non incomberebbe sul C.A.A. alcun obbligo di controllo sull'autenticità e sulla veridicità dei

titoli di conduzione dei terreni, indicati dai soggetti richiedenti i contributi, dovendo ritenersi che i compiti assegnati al C.A.A. siano limitati alla verifica della regolarità formale della documentazione esibita dal soggetto interessato e della sua conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

D'altro canto, i modelli dei contratti di mandato tra imprenditore agricolo e C.A.A. prevedono, sulla base dell'art. 14 del Decreto ministeriale del 27.3.2008, l'obbligo per il primo di fornire al secondo dati veritieri, ragion per cui il C.A.A. sarebbe tenuto ad eseguire verifiche meramente documentali (identificazione dell'imprenditore, riscontro del titolo di conduzione dell'azienda ecc.) nonché operazioni tecniche (corretta immissione dei dati nel sistema informatico e trasmissione telematica della domanda all'A.G.E.A.).

In sostanza, non potrebbe estendersi al titolare del C.A.A. la responsabilità incumbente sull'imprenditore agricolo in ordine alla falsità materiale e/o ideologica dei documenti utilizzati per richiedere la concessione dei contributi.

In ogni caso, secondo il Pirrello, non sarebbe dimostrato alcun ruolo specifico da lui illecitamente assunto in sede di predisposizione e di presentazione delle varie domande avanzate dalla Fazio, essendosi egli limitato ad eseguire adempimenti formali (identificazione della utente, ricezione ed autenticazione della di lei firma, verifica della materiale presenza degli allegati, rilascio di ricevuta, archiviazione ecc.); sarebbe, dunque, priva di fondamento la tesi del P.M., secondo cui egli avrebbe abusato della propria qualità di titolare del

C.A.A., al fine di agevolare la moglie nel predisporre e nell'inoltrare le domande di contributo contenenti dati falsi.

Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni formulate nei suoi riguardi dalla Procura, il Pirrello ha sostenuto che non sarebbe ravvisabile alcuna illiceità od anomalia nella circostanza che egli avesse fornito alla moglie Fazio la disponibilità di terreni (poi ricompresi nelle domande inoltrate dalla medesima per ottenere la concessione dei contributi), di cui egli affermava d'essere divenuto proprietario a titolo di usucapione.

Infatti, non verrebbero ad assumere significativa rilevanza le circostanze che le usucapioni non fossero state oggetto di apposite dichiarazioni giudiziali o che non fossero supportate da specifiche documentazioni probatorie.

In pratica, una volta maturato il termine per l'usucapione, egli avrebbe avuto la facoltà di disporre immediatamente in favore della moglie del bene così acquisito.

Proseguendo nell'esposizione delle proprie tesi difensive, il Pirrello ha affermato che, in considerazione del fatto che, ai sensi della L. n.203/1982, i contratti d'affitto di fondi rustici possono essere stipulati anche verbalmente, non verrebbero ad assumere valenza ostativa all'esistenza ed all'efficacia del contratto la falsità delle firme su di esso apposte e neppure il loro disconoscimento da parte degli apparenti sottoscrittori, laddove possa essere, comunque, dimostrata la concreta esistenza di un rapporto giuridico tra il proprietario del fondo e il detentore dello stesso.

Ad avviso del Pirrello, la sussistenza di tali rapporti giuridici, ove permanessero ancora dubbi, potrebbe essere definitivamente acclarata all'esito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Enna, ragion per cui sarebbe opportuna la sospensione del presente giudizio di responsabilità amministrativa, in attesa della conclusione di quello penale.

Nel sostenere che nella fattispecie in esame non ricorrerebbe l'ipotesi di doloso occultamento del danno, il Pirrello ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria proposta a suo carico, con riferimento ai danni asseritamente verificatisi anteriormente al 28.2.2011, considerato che l'invito a dedurre gli era stato notificato il 28.2.2016.

Per quanto riguarda le contestazioni del P.M. in ordine ai vari fondi rustici che sarebbero stati illecitamente inseriti dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi, il Pirrello ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni finalizzate a dimostrare che la Fazio ne avrebbe, comunque, avuto l'effettiva disponibilità e che avrebbe, pertanto, legittimamente percepito i contributi agricoli erogati dall'A.G.E.A.

* * * * *

All'esito della prima udienza di trattazione del presente giudizio d'appello, tenutasi l'11.6.2020, il Collegio Giudicante osservava che, tra le problematiche che erano state oggetto del dibattito processuale, assumeva particolare rilevanza quella relativa all'esatta individuazione del numero e del correlativo valore dei "titoli"

posseduti dalla Fazio, sulla base dei quali l'A.G.E.A. aveva provveduto alla quantificazione delle somme ad essa attribuite, con riferimento alle varie annualità in cui la medesima aveva inoltrato le domande per l'erogazione dei contributi agricoli sopra specificati.

Infatti, la Fazio aveva sostenuto che, anche nell'ipotesi in cui fossero stati effettivamente ravvisabili taluni anomali discostamenti tra le superfici di terreno da lei complessivamente dichiarate nelle varie domande e le superfici ammissibili a contributo, ella sarebbe stata, comunque, in possesso di una quantità di "titoli" più che sufficiente, in base al loro valore, ad assicurarle il diritto alla percezione delle somme che le erano state annualmente versate dall'A.G.E.A.

Ravvisata, dunque, la necessità di effettuare mirati approfondimenti istruttori su tale questione, questa Sezione d'Appello disponeva con ordinanza n.4/2020 che l'A.G.E.A. fornisse documentati elementi relativamente all'esatta individuazione del numero e del correlativo valore dei "titoli" posseduti da Fazio Maria Giuseppa, sulla base dei quali l'Amministrazione aveva provveduto alla quantificazione delle somme ad essa annualmente erogate.

Con nota pervenuta alla segreteria di questa Sezione in data 28.7.2020 l'A.G.E.A. ha fornito i dati richiesti, in ordine ai quali né le parti private né la Procura Generale hanno formulato osservazioni o contestazioni.

* * * * *

All'odierna udienza, il P.M. ed i legali della Fazio e del Pirrello hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già rassegnate

per iscritto.

DIRITTO

Preliminarmente, va rigettata l'istanza, avanzata dal Pirrello, di sospensione del presente giudizio di responsabilità amministrativa, in attesa della definizione del procedimento penale, pendente dinanzi al Tribunale di Enna.

A tal proposito, si osserva, in linea generale, che, ai sensi della vigente normativa e secondo la consolidata giurisprudenza in materia, sussiste reciproca autonomia tra il giudizio penale e quello di responsabilità amministrativa per danno erariale, anche laddove essi abbiano per oggetto i medesimi fatti materiali.

D'altronde, nella fattispecie in esame non ricorrono neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del Codice di Giustizia Contabile, secondo cui: "Il Giudice ordina la sospensione del processo, quando la previa definizione di altra controversia civile, penale od amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro Giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato", considerato, tra l'altro, che il Pirrello non ha specificato quali sarebbero le problematiche essenziali, oggetto di disamina nel processo penale, che, una volta ivi definite con efficacia di giudicato, verrebbero ad assumere valenza determinante e vincolante per la decisione del giudizio di responsabilità amministrativa a suo carico.

Ciò premesso, il Collegio Giudicante reputa che il presente giudizio

d'appello possa essere deciso sulla scorta degli atti e dei documenti probatori già acquisiti al fascicolo processuale.

* * * * *

In secondo luogo, il Collegio Giudicante reputa che anche l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, sollevata dal Pirrello con riferimento ai contributi agricoli erogati dall'A.G.E.A. oltre il quinquennio anteriore alla notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 28 febbraio 2016, debba essere respinta.

Secondo la prospettazione della Procura, infatti, la fattispecie oggetto del presente giudizio appare connotata da occultamento doloso del danno, considerato che la Fazio, imprenditrice agricola, ed il Pirrello (coniuge della medesima nonché titolare del Centro di Assistenza Agricola, di cui ella s'era avvalsa) avevano ordito una trama fraudolenta, consistita nella predisposizione e nell'inoltro all'A.G.E.A. di domande, volte ad ottenere la concessione di contributi, recanti false dichiarazioni nonché nell'utilizzo di documentazione artefatta, in modo da far figurare in capo alla Fazio la disponibilità di vari appezzamenti di terreno, in realtà non di sua giuridica pertinenza.

Ne consegue che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, della L. n.20/1994, il "dies a quo" della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa va individuato con riferimento all'epoca in cui, a conclusione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza (le cui risultanze sono state compendiate nella relazione datata 15.7.2015), furono definitivamente scoperte, in tutti i

loro risvolti, le operazioni fraudolentemente compiute dalla Fazio e dal Pirrello a danno dell'Erario.

Pertanto, alla data di notifica dell'invito a dedurre (28.2.2016) non era sicuramente scaduto il termine quinquennale di prescrizione.

* * * * *

Passando alla disamina delle tematiche attinenti al merito, il Collegio Giudicante reputa, preliminarmente, che, in linea generale, non possano essere assolutamente condivise le affermazioni del Giudice di primo grado, che, aderendo alle tesi difensive della Fazio e del Pirrello, ha sostenuto che non verrebbe ad assumere alcuna significativa rilevanza il fatto che la Fazio, nel richiedere la concessione dei contributi, avesse utilizzato documentazione falsa.

Infatti, appare logicamente incomprensibile che il soggetto che ritenga di aver effettivamente la giuridica disponibilità di fondi rustici, in relazione ai quali intenda richiedere l'erogazione di contributi agricoli, predisponga ed utilizzi contratti recanti firme false di coloro che gli avrebbero affittato i terreni od altra documentazione artefatta, salvo poi, una volta scoperte le illiciteità da lui compiute, addurre altre circostanze per tentare di dimostrare, in qualche modo, la disponibilità di quei fondi.

Nella medesima ottica, il Collegio Giudicante reputa non condivisibile la tesi del Giudice di primo grado, che, sempre aderendo alle prospettazioni difensive della Fazio e del Pirrello, ha sostenuto che potevano ritenersi plausibili le avvenute usucapioni, da parte del Pirrello (che ne avrebbe poi attribuito la disponibilità alla moglie, ai

fini del loro inserimento nelle domande per la concessione dei contributi) o del defunto padre del medesimo, di alcuni fondi rustici, pur in assenza di apposite dichiarazioni giudiziali nonchè di valida ed attendibile documentazione probatoria in proposito.

Ad avviso di questa Corte, infatti, opinando in tal senso, ne conseguirebbe che chiunque, al fine di ottenere indebitamente l'erogazione di contributi pubblici, potrebbe asserire di aver usucapito beni altrui, pur in carenza di concreta ed inequivocabile dimostrazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

* * * * *

Per quanto riguarda i vari fondi rustici, tutti ubicati nel territorio del Comune di Cerami, che il Giudice di primo grado, disattendendo le contestazioni formulate dalla Procura (sulla scorta di quanto riferito dalla Guardia di Finanza) e recependo sostanzialmente le tesi difensive della Fazio e del Pirrello, ha ritenuto che potessero considerarsi nella giuridica disponibilità della Fazio, con conseguente legittimità del loro inserimento nelle varie domande inoltrate all'A.G.E.A. per la concessione dei contributi, il Collegio Giudicante osserva quanto segue.

A) Particelle 108 e 109 del foglio 42- Estensione Ha 1.10.82.

Il P.M. aveva eccepito che Ficarra Michele (che figurava tra i comproprietari che avevano concesso in affitto tali appezzamenti alla Fazio, della quale egli era anche zio) aveva, a suo tempo, disconosciuto come propria la firma apposta sul relativo contratto.

Il Giudice di primo grado ha, però, rilevato, da un lato, che la Fazio

era divenuta comproprietaria dei medesimi appezzamenti, per effetto di successione "mortis causa" dalla propria madre (sorella di Ficarra Michele), e, da un altro lato, che l'avvenuta concessione in affitto in suo favore è stata, di recente, confermata da tutti coloro che figuravano come comproprietari, ivi compreso lo zio Ficarra Michele. Considerato che, in sede d'appello, la Procura non ha formulato specifiche contestazioni in ordine alle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado, il Collegio Giudicante reputa che tali appezzamenti di terreno possano considerarsi legittimamente inseriti dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi.

B) Particelle 268, sub. 1 e 2, del foglio 49- Estensione Ha 3.57.34.

Il Giudice di primo grado ha rilevato che, come recentemente confermato da tale Gagliano Luigi, già proprietario dei suddetti appezzamenti, la Fazio ne aveva avuto dapprima la disponibilità, a seguito di un contratto verbale d'affitto risalente all'anno 1997, e poi il possesso, per effetto di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 19.11.2012, seguito dalla stipula del definitivo rogito notarile in data 2.12.2013.

Considerato che, in sede d'appello, la Procura non ha formulato specifiche contestazioni in ordine alle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado, il Collegio Giudicante reputa che tali appezzamenti di terreno possano considerarsi legittimamente inseriti dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi.

C) Particella 70 del foglio 22- Estensione Ha 2.20.24.

Il Giudice di primo grado ha rilevato che tale fondo rustico era stato

ricompreso nella dichiarazione di successione di Pirrello Ezio (deceduto nel 2010 e padre di Pirrello Luigi, marito della Fazio) e che poteva, quindi, ritenersi plausibile che costui ne avesse acquisito (in epoca imprecisata) la proprietà per usucapione, trasmettendola, quindi, ai suoi eredi, i quali, a loro volta, avrebbero concesso il terreno in affitto alla Fazio nel febbraio 2013, Fazio che, però, ne avrebbe già avuto la disponibilità sin dal 2001, per effetto di un contratto verbale d'affitto stipulato con il suocero Pirrello Ezio.

In sede d'appello, la Procura ha evidenziato che relativamente al defunto Pirrello Ezio furono presentate dagli eredi (tra cui Pirrello Luigi) due diverse dichiarazioni di successione all'Agenzia delle Entrate di Enna e che nella seconda, risalente al 2014, non figurava la particella 70 del foglio 22.

Il P.M. ha, inoltre, contestato l'affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui poteva ritenersi plausibile l'avvenuta usucapione, eccependo che non soltanto non v'era stato alcun accertamento giudiziale ma che mancavano anche specifiche e congrue prove della sussistenza dei relativi presupposti legali.

Ad avviso del Collegio Giudicante, le doglianze prospettate dalla Procura appaiono pienamente condivisibili, in quanto gli elementi costitutivi di ciascuna fattispecie di usucapione di fondi rustici vanno dimostrati in maniera rigorosa ed inequivocabile, non essendo sufficienti mere asserzioni di chi vi abbia interesse, tanto più se riferite ad un soggetto ormai defunto.

Opinando diversamente, infatti, chiunque potrebbe abusivamente

richiedere la concessione di contributi agricoli, limitandosi ad affermare che lui stesso od i suoi antenati avessero usucapito terreni appartenenti a soggetti ignari di tali pretese.

Ne consegue che tale appezzamento di terreno non può considerarsi legittimamente inserito dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi.

D) Particella 248 del foglio 49- Estensione Ha 0.11.53.

E) Particella 107 del foglio 42- Estensione Ha 0.16.41.

Relativamente a tali particelle, anch'esse ritenute dal Giudice di primo grado come verosimilmente usucapite (in epoche imprecisate) da Pirrello Ezio e poi trasmesse ai suoi eredi, che, a loro volta, le avrebbero concesse in affitto alla Fazio, valgono le medesime argomentazioni, in ordine alla carenza sia di un accertamento giudiziale sia di prove rigorose ed inequivocabili dei presupposti legali dell'usucapione, e le medesime conclusioni sopra esposte.

F) Particella 72 del foglio 22- Estensione Ha 1.55.90.

Il Giudice di primo grado ha osservato che in sede di indagini la Guardia di Finanza aveva equivocato tra due clan familiari omonimi, uno avente come capostipite Stivala Michele e l'altro Stivala Giovanni.

In realtà, come comprovato dalle visure catastali, il fondo rustico in questione non era di proprietà di Michele bensì di Giovanni (nel frattempo deceduto), la cui figlia Maria ha formalmente dichiarato che la Fazio aveva ricevuto in affitto il terreno dal padre sin dal 2003.

Considerato che, in sede d'appello, la Procura non ha formulato

specifiche contestazioni in ordine alle conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado, il Collegio Giudicante reputa che tale appezzamento di terreno possa considerarsi legittimamente inserito dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi.

G) Particella 79 del foglio 42- Estensione Ha 0.51.60.

A fronte delle contestazioni mosse dalla Procura, che aveva rimarcato il disconoscimento, da parte di vari comproprietari, delle firme apparentemente apposte sul contratto d'affitto, risalente al 2003, addotto dalla Fazio, il Giudice di primo grado ha rilevato, da un lato, che la medesima aveva esibito nel presente giudizio un contratto preliminare di compravendita, che avrebbe stipulato nel 2000 con uno dei comproprietari (tale Pitronaci Angelo, deceduto nel 2009), che le avrebbe altresì devoluto il possesso del fondo rustico, e, da un altro lato, che tali ultime circostanze erano state confermate in una dichiarazione resa da Pitronaci Antonella, figlia di Angelo.

In sede d'appello, la Procura ha, tra l'altro, osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per l'affitto di durata ultranovennale di fondi rustici occorre, ai sensi dell'art. 1108 del c.c., il consenso di tutti i comproprietari, circostanza evidentemente non verificatasi nella fattispecie in esame, dato che successivamente v'erano stati i disconoscimenti di varie firme apparentemente apposte sul contratto addotto dalla Fazio.

Il Collegio Giudicante reputa giuridicamente condivisibile la tesi della Procura ed evidenzia, altresì, che:

il suddetto contratto preliminare di compravendita non ha data certa,

in base alle norme del c.c., e, comunque, sarebbe stato stipulato con la Fazio da uno soltanto dei comproprietari (il Pitronaci), che ovviamente non avrebbe potuto assumere alcuna obbligazione in proposito per conto degli altri, in carenza di formale procura;

nell'ipotesi che tale contratto preliminare di compravendita fosse stato stipulato nel giugno 2000, con contestuale devoluzione alla Fazio del possesso del terreno, allora non è dato comprendere la ragione per la quale il Pitronaci nel 2003 avrebbe sottoscritto (assieme ad altri comproprietari, che, però, hanno disconosciuto le loro firme) con la Fazio il contratto d'affitto del medesimo fondo rustico.

Pertanto, tale appezzamento di terreno non può considerarsi legittimamente inserito dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi, non essendo validamente ed inequivocabilmente provato che la medesima ne avesse la giuridica disponibilità.

H) Particella 106 del foglio 42- Estensione Ha 0.35.66.

Pur ritenendo non convincente la tesi difensiva della Fazio e del Pirrello, secondo cui l'appezzamento di terreno in questione sarebbe stato ceduto in affitto dal proprietario Calandra Giuseppe a Pirrello Ezio (padre di Pirrello Luigi, che poi l'avrebbe dato in uso alla moglie Fazio), in quanto il Calandra aveva formalmente dichiarato di non averlo mai dato in affitto ad alcuno, il Giudice di primo grado ha, tuttavia, sostenuto che, considerata la sua modesta estensione, non appariva plausibile che esso fosse stato oggetto di una "dichiarazione eccessiva intenzionale", finalizzata ad ottenere

un'indebita quota di contributi, potendo, invece, ritenersi verosimile che vi fosse stato un errore non intenzionale, in considerazione anche del fatto che l'appezzamento di terreno era, sotto il profilo logistico, "inglobato" nel più vasto territorio di pertinenza dell'azienda agricola della Fazio.

In sede d'appello, la Procura ha ribadito che l'inserimento di tale fondo nelle domande per la concessione dei contributi era stato illecito, essendo stato inequivocabilmente accertato che esso non era mai stato affittato dal proprietario né alla Fazio né al Pirrello.

D'altro canto, l'artificiosità della tesi contraria risultava confermata anche dalla disamina di altra versione, resa sempre dalla Fazio e dal Pirrello Luigi, in cui si faceva riferimento ad un'asserita ma non provata usucapione del fondo, da parte del Pirrello, che l'avrebbe poi donato alla moglie.

Il Collegio Giudicante reputa che la tesi del P.M. sia pienamente condivisibile e che, pertanto, tale appezzamento di terreno non possa considerarsi legittimamente inserito dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi, non essendo nella sua giuridica disponibilità.

l) Particella 258 del foglio 42- Estensione Ha 0.11.53.

La Procura aveva riferito che era stato accertato che tale appezzamento di terreno non era stato oggetto di alcun affitto in favore della Fazio, considerato che alcuni comproprietari erano deceduti anteriormente alla stipula del presunto contratto mentre altri avevano espressamente disconosciuto le firme ivi apparentemente

apposte.

Il Giudice di primo grado ha, tuttavia, rilevato che uno dei comproprietari, tale Intili Luigi, era deceduto dopo la stipula, che sarebbe avvenuta nel 2003, del contratto in questione, ragion per cui non poteva escludersi l'ipotesi che egli l'avesse effettivamente sottoscritto.

D'altro canto, la vedova dell'Intili, tale Parisi Concetta, pur avendo già disconosciuto la propria firma sul contratto d'affitto in favore della Fazio e pur avendo già manifestato forti dubbi sull'autenticità della firma apparentemente apposta dal defunto marito, aveva, invece, successivamente dichiarato che la Fazio avrebbe, comunque, avuto la disponibilità del fondo rustico.

In sede d'appello, la Procura, da un lato, ha ribadito la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dai proprietari sul contratto d'affitto in questione e, da un altro lato, ha rimarcato la scarsa attendibilità della dichiarazione postuma rilasciata alla Fazio dalla Parisi, vedova dell'Intili, nonché la sua contraddittorietà rispetto a quanto dalla medesima già riferito.

Il Collegio Giudicante reputa che la tesi del P.M. sia pienamente condivisibile e che, pertanto, tale appezzamento di terreno non possa considerarsi legittimamente inserito dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi, non essendo provato che esso fosse nella sua giuridica disponibilità.

L) Particella 91 del foglio 22- Estensione Ha 1.21.72.

Il Giudice di primo grado ha sostenuto che la circostanza, rimarcata

dalla Procura, che vari comproprietari del fondo avessero disconosciuto le loro firme, apparentemente apposte sul contratto d'affitto in favore della Fazio, risalente al 2003, non consentirebbe, tuttavia, di ritenere falsa anche quella di tale D'Anna Gaetano, deceduto nel febbraio 2010, la cui autenticità sembrerebbe suffragata da una recente perizia grafologica, commissionata dalla Fazio ad un proprio consulente.

In sede d'appello, la Procura:

da un lato, ha ribadito la tesi della falsità delle varie firme apposte sul contratto d'affitto in questione, che non potrebbe ritenersi scalfita, neppure parzialmente, da una mera perizia grafologica di parte;

da un altro lato, l'inconciliabilità, dal punto di vista logico, di tale versione dei fatti (concessione in affitto in favore della Fazio da parte degli originari proprietari) con l'altra secondo cui il medesimo fondo rustico sarebbe stato, invece, acquisito per usucapione da Pirrello Luigi (marito della Fazio), che l'avrebbe poi donato alla moglie.

Nella memoria di costituzione la Fazio ha replicato che le due versioni non sarebbero, in realtà, tra loro inconciliabili, dovendo ritenersi prioritaria la richiesta di riconoscimento dell'avvenuta usucapione.

Ad avviso del Collegio Giudicante, le tesi della Procura appaiono pienamente condivisibili, considerato che:

l'affermazione dell'acquisizione, da parte del Pirrello, del fondo rustico per usucapione non risulta supportata né da un accertamento giudiziale né da prove rigorose dei relativi presupposti legali;

la sussistenza di un contratto d'affitto va esclusa in considerazione della falsità delle varie firme ivi apparentemente apposte, conclusione che non può ritenersi scalfita da una mera perizia grafologica di parte, riguardante per di più un soggetto da tempo defunto;

d'altro canto, non è dato comprendere per quale ragione il terreno avrebbe dovuto essere oggetto di concessione in affitto alla Fazio, da parte degli originari proprietari, ove esso fosse già stato acquisito per usucapione dal Pirrello.

Pertanto, tale fondo rustico non può considerarsi legittimamente inserito dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi.

M) Particella 60 del foglio 49- Estensione Ha 1.79.60.

Il Giudice di primo grado ha sostenuto che la circostanza, rimarcata dalla Procura, che i proprietari, coniugi Mirenda-Scinardo, avessero disconosciuto le loro firme, apparentemente apposte sul contratto d'affitto in favore della Fazio, risalente al 2004, avrebbe perso rilevanza di fronte al fatto, riferito dalla Fazio e dal Pirrello, che i medesimi avevano ricevuto alcuni assegni bancari, a firma del Pirrello, che verosimilmente avrebbero costituito il corrispettivo dell'affitto.

In sede d'appello, la Procura ha replicato:

ribadendo che i coniugi Mirenda- Scinardo avevano negato di aver concesso in affitto alla Fazio il loro terreno ed avevano, altresì, disconosciuto le firme apparentemente apposte sul contratto;

non risultava affatto dimostrato che gli assegni, peraltro recanti

importi assai maggiori rispetto al canone indicato nel presunto contratto d'affitto, ne costituissero il corrispettivo, potendo essi riguardare versamenti effettuati dal Pirrello (e non dalla Fazio) per causali del tutto diverse.

Il Collegio Giudicante reputa che la tesi del P.M. sia pienamente condivisibile e che, pertanto, tale appezzamento di terreno non possa considerarsi legittimamente inserito dalla Fazio nelle domande per la concessione dei contributi.

Orbene, operando la sommatoria delle superfici dei vari appezzamenti di terreno (sopra contrassegnati alle lettere C, D, E, G, H, I, L, M), che il Collegio Giudicante, condividendo le doglianze, rispettivamente, prospettate dalla Procura, reputa illecitamente inseriti dalla Fazio nelle domande inoltrate all'A.G.E.A. per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli, si perviene al risultato di Ha 6.48.29.

* * * * *

A questo punto dev'essere esaminata la problematica relativa all'esatta individuazione del numero e del correlativo valore dei "titoli" posseduti dalla Fazio, in rapporto ai quali l'A.G.E.A. aveva provveduto alla quantificazione delle somme ad essa erogate, con riferimento alle varie annualità in cui la medesima aveva inoltrato le domande per la concessione dei contributi agricoli sopra indicati.

Infatti, la Fazio aveva sostenuto che, anche nell'ipotesi in cui fossero effettivamente ravvisabili taluni anomali discostamenti tra le superfici di terreno da essa complessivamente dichiarate nelle varie domande

inoltrate e le superfici ammissibili a contributo, ella sarebbe stata, comunque, in possesso di una quantità di “titoli” più che sufficiente, in base al loro valore, ad assicurarle il diritto alla percezione delle somme che le erano state annualmente versate dall’A.G.E.A.

Per tale ragione con ordinanza n.4/2020 questa Corte ha disposto che l’A.G.E.A. fornisse documentati elementi in proposito.

Con nota pervenuta alla segreteria di questa Sezione in data 28.7.2020 l’A.G.E.A.- Area Coordinamento- Armonizzazione procedure e rapporti finanziari ha fornito i dati richiesti, in ordine ai quali né le parti private né la Procura Generale hanno formulato osservazioni o contestazioni.

In particolare, nella suddetta nota sono stati specificati, per ogni annualità, il numero, il valore complessivo e la superficie di riferimento del “portafoglio titoli” della Fazio:

Anno	Numero titoli	Valore €	Superficie Ha
2005	35	16.617,20	34,54
2006	42	38.422,48	39,98
2007	47	39.406,20	44,25
2008	55	41.894,04	52,25
2009	55	41.894,04	52,25
2010	55	41.445,29	52,25
2011	55	41.445,29	52,25
2012	61	43.056,92	56,88
2013	61	43.056,92	56,88
2014	61	39.435,87	56,88

Orbene, considerato che per gli anni 2005, 2006 e 2007 la Fazio aveva dichiarato nelle domande cosiddette “uniche” inoltrate all’A.G.E.A. le seguenti superfici:

Anno	Superficie Ha
2005	54,78
2006	54,01
2007	54,59

appare evidente che, anche detraendo da esse la superficie complessiva, pari ad Ha 6.48.29, degli appezzamenti di terreno relativamente ai quali, per le ragioni sopra esposte, ella non poteva vantare una giuridica disponibilità, la Fazio era, comunque, in possesso di una quantità di “titoli” più che sufficiente, in base al loro valore, ad assicurarle il diritto alla percezione delle somme che le sono state annualmente versate dall’A.G.E.A.

Infatti, detraendo dalle superfici dichiarate nelle domande per gli anni 2005, 2006 e 2007 (rispettivamente Ha 54,78, Ha 54,01, Ha 54,59) quella di Ha 6.48,29, residuano superfici indubbiamente superiori a quelle di Ha 34,54, Ha 39,98, Ha 44,25, alle quali erano parametrati i titoli presi in considerazione dall’A.G.E.A. per la quantificazione dei contributi agricoli.

Invece, per le annualità dal 2008 al 2013, in cui la Fazio aveva dichiarato nelle domande cosiddette “uniche” inoltrate all’A.G.E.A. le seguenti superfici:

Anno	Superficie Ha
2008	53,16

2009	54,89
2010	55,39
2011	55,87
2012	58,45
2013	56,83

risulta che, detraendo da esse quella di Ha 6.48,29, residuano superfici indubbiamente inferiori, per oltre lo 0.5% od un ettaro, a quelle di Ha 52,25 (per il 2008), Ha 52,25 (per il 2009), Ha 52,25 (per il 2010), Ha 52,25 (per il 2011), Ha 56,88 (per il 2012), Ha 56,88 (per il 2013), alle quali erano parametrati i titoli presi in considerazione dall'A.G.E.A. per la quantificazione dei contributi agricoli.

* * *

Anche per le annualità 2008, 2009, 2013, 2014, in cui la Fazio aveva dichiarato nelle domande inoltrate all'A.G.E.A., relativamente al cosiddetto "biologico", le seguenti superfici:

Anno	Superficie Ha
2008	53,84
2009	53,66
2013	56,82
2014	56,83

risulta che, detraendo da esse quella di Ha 6.48,29, residuano superfici indubbiamente inferiori, per oltre lo 0.5% od un ettaro, a quelle di Ha 52,25 (per il 2008), Ha 52,25 (per il 2009), Ha 56,88 (per il 2013), Ha 56,88 (per il 2014), alle quali erano parametrati i titoli presi in considerazione dall'A.G.E.A. per la quantificazione dei relativi

contributi.

* * *

Ugualmente per le annualità 2011 e 2012, in cui la Fazio aveva dichiarato nelle domande inoltrate all'A.G.E.A., relativamente alla cosiddetta "indennità compensativa", le seguenti superfici:

Anno	Superficie Ha
2011	55,89
2012	55,88

risulta che, detraendo da esse quella di Ha 6.48,29, residuano superfici indubbiamente inferiori, per oltre lo 0.5% od un ettaro, a quelle di Ha 52,25 (per il 2011) e Ha 56,88 (per il 2012), alle quali erano parametrati i titoli presi in considerazione dall'A.G.E.A. per la quantificazione dei relativi contributi.

* * * * *

Ne consegue che, essendosi in presenza di "dichiarazioni eccessive" da ritenersi "intenzionali" per le ragioni sopra ampiamente esposte, con riferimento alle annualità di seguito specificate per ogni categoria di contributo:

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, relativamente alla "domanda unica";

2008, 2009, 2013 e 2014, relativamente al "biologico";

2011 e 2012, relativamente alla "indennità compensativa";

debbono ritenersi applicabili nei riguardi della Fazio le disposizioni, di volta in volta, vigenti (art. 53 del Reg. CE n.796/2004 e successive modifiche; art. 60 del Reg. CE n.1122/2009 e successive modifiche),

secondo le quali, se la differenza tra la “superficie dichiarata” e la “superficie determinata in conformità ai criteri ivi specificati” è dovuta a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, il contributo cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per l’anno civile considerato, ove tale differenza sia superiore allo 0,5% o ad un ettaro.

Pertanto, tenuto conto che, sulla scorta di quanto riferito dalla Guardia di Finanza, la Fazio risulta aver indebitamente percepito nelle annualità in questione i seguenti contributi:

2008: € 41.587,85 per domanda “unica”; € 26.093,45 per “biologico”;

2009: € 41.047,14 per domanda “unica”; € 24.324,60 per “biologico”;

2010: € 39.165,39 per domanda “unica”;

2011: € 38.743,67 per domanda “unica”; € 10.883,02 per “indennità compensativa”;

2012: € 44.067,83 per domanda “unica”; € 10.882,54 per “indennità compensativa”;

2013: € 42.322,20 per domanda “unica”; € 14.267,41 per “biologico”;

2014: € 13.749,69 per “biologico”;

il Collegio Giudicante reputa che il danno risarcibile vada quantificato in complessivi € 347,134,79.

* * * * *

Ferma restando la responsabilità della Fazio, il Collegio Giudicante reputa che del danno così cagionato all’A.G.E.A. debba rispondere anche Pirrello Luigi, nella sua qualità di titolare del Centro di Assistenza Agricola “Liberi Agricoltori s.r.l.”, con sede in Cerami, di

cui l'imprenditrice agricola Fazio Maria Giuseppa (moglie del Pirrello) s'era avvalsa per la tenuta del fascicolo aziendale nonché per l'elaborazione e l'inoltro all'A.G.E.A. delle varie domande per la concessione dei contributi.

A tal proposito, deve rammentarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza, per effetto della normativa vigente ed in base alle convenzioni con cui l'A.G.E.A. delega ai Centri di Assistenza Agricola compiti di tenuta e gestione dei fascicoli aziendali nonché d'istruttoria ed inoltro delle domande presentate dagli imprenditori agricoli per ottenere i contributi, viene a configurarsi un rapporto di servizio in capo al C.A.A., con correlativo assoggettamento del medesimo alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In sostanza, il C.A.A. si trova ad essere funzionalmente inserito nel modulo procedimentale e diviene partecipe dell'attività amministrativa in questione, con conseguente assoggettamento all'obbligo di riscontrare la regolarità della documentazione esibita e la congruità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore agricolo.

In tale contesto, la giurisprudenza ha evidenziato che il rapporto di servizio con la P.A. e la correlativa responsabilità amministrativa per danno erariale vengono a configurarsi anche nei riguardi del titolare o dell'impiegato del C.A.A., ove tale soggetto ometta, con comportamenti connotati da dolo o colpa grave, di effettuare i suddetti controlli o addirittura contribuisca all'ideazione ed alla realizzazione delle operazioni fraudolente, finalizzate a far ottenere all'imprenditore agricolo contributi indebiti.

Orbene, per quanto riguarda il Pirrello, sulla scorta di quanto riscontrato dalla Guardia di Finanza e riferito dalla Procura, il Collegio Giudicante reputa che non possa concretamente esservi alcun ragionevole dubbio sul fatto che il medesimo abbia assunto un ruolo di notevole rilevanza nell'ideazione e nell'attuazione della trama fraudolenta in questione, e ciò sia in quanto titolare del C.A.A., che aveva elaborato e gestito le pratiche della Fazio (di cui egli era coniuge) per ottenere i contributi, sia per aver fornito, in tale peculiare contesto, alla medesima consorte, al fine del loro inserimento fittizio nella compagine aziendale, cui venivano rapportate le richieste di corresponsione dei contributi agricoli, i dati di vari fondi rustici, appartenenti ad altri soggetti, terreni che egli asseriva, senza il supporto di accertamenti giudiziali né di ulteriori validi e convincenti riscontri probatori, d'aver usucapito (o che fossero stati usucapiti dal proprio defunto padre, Pirrello Ezio) e, quindi, messo a disposizione della moglie, esercente l'attività d'imprenditrice agricola e richiedente la concessione dei contributi pubblici.

In pratica, il comportamento consapevolmente e deliberatamente tenuto dal Pirrello, sul quale, nella sua qualità di titolare del Centro di Assistenza Agricola che assisteva la Fazio, gravavano specifici obblighi giuridici di correttezza, probità e lealtà nei riguardi dell'A.G.E.A., ha contribuito in maniera efficiente e determinante alla causazione del danno che è stato subito dall'Amministrazione per effetto dell'indebita erogazione alla Fazio di cospicui contributi

agricoli durante un lungo arco temporale.

* * * * *

Il Collegio Giudicante reputa, infine, che, contrariamente a quanto prospettato, in via subordinata, dalla Fazio, non sia applicabile alla fattispecie in esame quanto disposto dall'art. 9 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole n.1922/2015.

In proposito, va rammentato che tale disposizione prevede che, relativamente ai controlli attivati dall'A.G.E.A. nel 2013 in ordine alle domande di erogazione dei contributi presentate per le annualità dal 2006 in poi, l'eventuale assenza di opposizioni manifestate dai proprietari dei terreni, appositamente interpellati, è idonea a far considerare validamente richiesti i contributi agricoli da parte dei soggetti interessati, anche se privi di formale legittimazione alla conduzione dei medesimi fondi rustici.

Orbene, oltre alla circostanza (avente valenza dirimente) che non risulta che l'A.G.E.A. abbia attivato nel 2013 un procedimento amministrativo del genere con riferimento alla Fazio, va sottolineato che nella fattispecie in esame:

la gran parte dei contributi agricoli in contestazione fu percepita dalla Fazio anteriormente al 2013 e, quindi, all'esito di pregresse procedure istruttorie esperite dall'A.G.E.A. (procedure che, a seguito delle indagini successivamente svolte dalla Guardia di Finanza, si sono rivelate "inquinata", a causa delle false dichiarazioni rese dalla Fazio nelle istanze annualmente inoltrate);

alcuni soggetti, indicati dalla Fazio come controparti di contratti

d'affitto di fondi rustici, erano, in realtà, già deceduti mentre altri hanno formalmente dichiarato, in occasione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, di non aver mai stipulato contratti d'affitto con la Fazio, ragion per cui i terreni di loro proprietà non erano mai pervenuti, con il loro consenso, nella giuridica disponibilità della medesima.

Ne consegue che il richiamo, operato dalla Fazio, all'art. 9 del suddetto decreto ministeriale risulta palesemente inconferente nell'ambito del presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, in cui sono emersi comportamenti connotati da dolo.

* * * * *

Conclusivamente, il Collegio Giudicante reputa che Fazio Maria Giuseppa e Pirrello Luigi debbano essere condannati, in solido tra loro e salva ripartizione interna in quote uguali, a pagare all'A.G.E.A. la complessiva somma di € 347,134,79, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalla corresponsione di ciascuno dei contributi agricoli indebitamente fruiti dalla Fazio e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali, da calcolarsi da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale.

In base al principio della "soccombenza legale", i medesimi vanno, altresì, condannati alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali inerenti ad entrambi i gradi di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione

Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura regionale:

annulla la sentenza n.613/2019, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 1° agosto 2019;

condanna, in solido tra loro e salva ripartizione interna in quote uguali, Fazio Maria Giuseppa e Pirrello Luigi a pagare all'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) la somma di € 347.134,79, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalla corresponsione di ciascuno dei contributi agricoli indebitamente fruiti dalla Fazio e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali, da calcolarsi da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale;

condanna la Fazio ed il Pirrello, nella misura del 50% ciascuno, alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali inerenti ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate, a cura della Segreteria, in complessivi € 1447,32 (euomillequattrocentoquarantasette/32).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 aprile 2021.

L'ESTENSORE

(f.to Valter Del Rosario)

IL PRESIDENTE

(f.to Giuseppe Aloisio)

Depositata in Segreteria

Palermo, 29/07/2021

Per Il Funzionario Preposto
(Dott.ssa Pietra Allegra)
Il Collaboratore amministrativo
f.to Laura Trizzino

Annotazione ai sensi dell' art. 31, comma 5, c.g.c.
Originale sentenza € 160,00
Totale spese € 160,00
Palermo, 29/07/2021

Per Il Funzionario preposto
(Dott.ssa Pietra Allegra)
f.to Laura Trizzino